



Decreto Dirigenziale n. 53 del 22/03/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I., ART. 269 COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO GESTITO DALLA FALEGNAMERIA F.LLI PANICO DI PANICO ALESSANDRO E C. S.N.C., CON SEDE LEGALE IN VICO EQUENSE ALLA VIA R. BOSCO, 819 ED OPERATIVA IN VICO EQUENSE ALLA VIA TICCIANO, S.N.C., CON ATTIVITA' DI FALEGNAMERIA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che l'art. 269, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni così recita: “Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni”;
- b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- c. che il legale rappresentante pro tempore della **Falegnameria F.lli Panico di Panico Alessandro e C. s.n.c.** con sede legale in **Vico Equense alla via R. Bosco, 819** ed operativa in **Vico Equense alla via Ticciano, s.n.c.**, con attività di falegnameria, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 per attività in deroga di cui all'art.272, comma 2 ed elencate nella parte II dell'allegato IV come **“Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 Kg”** e **“Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 Kg/g”** con l'utilizzo di 80 Kg/g di legno e di 0,50 Kg/g di colle viniliche;
- d. che allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore con n. 599037 del 03/07/2009, ai sensi del D.lgs.152/06, è stata prodotta relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi iniziata il 31/03/2011 e terminata il 30/11/2012, i cui verbali si richiamano:
 - a.1. l'A.R.P.A.C. ha richiesto relazione tecnica integrativa con particolare riferimento alle caratteristiche e dimensionamento del sistema di abbattimento e schede analitiche delle emissioni previste;
 - a.2. la Società, con nota acquisita agli atti prot. n. 106827 del 13/02/2012, ha trasmesso documentazione integrativa;
 - a.3. la Regione ha comunicato alla Società la sussistenza di motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90 in quanto la relazione integrativa non ha dato riscontro a tutte le richieste dell'ARPAC e l'impianto di aspirazione risulta essere a ciclo chiuso senza un camino per le emissioni in atmosfera;
 - a.4. la Società, con nota acquisita agli atti prot. 713412 del 01/10/2012, ha controdedotto e prodotto ulteriori integrazioni documentali;
 - a.5. l'A.R.P.A.C., con nota prot. 887123 del 30/11/2012, esaminata la documentazione, comprensiva delle controdeduzioni, ha richiesto integrazioni;
 - a.6. la Regione ha richiesto dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000, di atto di notorietà dei titoli concessorio edilizio e di agibilità con specifica destinazione d'uso;
 - a.7. la Regione ha assegnato alla Società un termine di 20 giorni per trasmettere al Settore e all'ARPAC le integrazioni richieste, ed ulteriori 20 giorni dall'acquisizione della documentazione suindicata all'ARPAC, al Comune e all'A.S.L. per esprimere i propri pareri;
 - a.8. ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7 della L.241/90, si considera acquisito l'assenso della Provincia;

CONSIDERATO

- a. che la Società, con nota acquisita agli atti prot.n. 942268 del 19/12/2012, ha trasmesso al Settore e a tutti gli Enti la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui si dichiara che l'immobile è stato oggetto di ristrutturazione e condonato con autorizzazione n. 14596 del 20/07/1991 e che essendo stato ampliato, senza titolo abilitativo, è oggetto di ulteriore sanatoria ai sensi dell' ex L.724/94, art.39, istanza prot. 6128 del 01/03/1995. L'immobile è accatastato alla categoria C/3 (opificio) conformemente alla sua destinazione ed integrazione tecnica;
- b. che il Settore, con nota prot. 153838 del 01/03/2013, ha richiesto alla Società ulteriori chiarimenti tecnici e scheda riassuntiva delle emissioni;
- c. che la Società, con nota acquisita al protocollo n. 178449 del 11/03/2013, ha dato riscontro alla succitata richiesta;
- d. che è trascorso il tempo concesso all'ARPAC, al Comune ed all'A.S.L. per esprimere il proprio parere, pertanto, ai sensi dell'art.14 ter, comma 7, L.241/90 si considera acquisito il loro assenso;

DATO ATTO

- a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);
- b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 2, conformemente alle posizioni espresse in Conferenza e per quanto "considerato", lo stabilimento sito **in Vico Equense**, alla via **Ticciano, s.n.c.**, gestito dalla **Falegnameria F.lli Panico di Panico Alessandro e C. s.n.c.**, esercente attività di falegnameria;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i.;
- c. il D.D. n. 9 del 20/04/2011 dell'A.G.C. 05;

In conformità all'istruttoria effettuata dal Settore

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. **autorizzare** lo stabilimento gestito dalla **Falegnameria F.lli Panico di Panico Alessandro e C. s.n.c.** con sede legale in **Vico Equense alla via R. Bosco, 819** ed operativa in **Vico Equense alla via Ticciano, s.n.c.**, alle emissioni in atmosfera provenienti dall'attività di falegnameria, ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per attività in deroga di cui all'art.272, comma 2 ed elencate nella parte II dell'Allegato IV come **"Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 Kg"** e **"Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 Kg/g"** con l'utilizzo di 80 Kg/g di legno e di circa 0,50 Kg/g di colle viniliche, così come di seguito specificato:

CAMINO	PROVENIENZA EMISSIONI	INQUINANTI	CONCENTRAZION E mg/Nmc	PORTAT A nm ³ /h	FLUSSI DI MASSA kg/h	SISTEMI DI ABBATTIMENTO
E1	Lavorazione del legno	Polveri di legno	4,2	3800	1,6	Filtro a maniche

2. obbligare la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 2.1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
- 2.2. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- 2.3. contenere le emissioni prodotte nei limiti suindicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
- 2.4. le misurazioni e/o valutazioni periodiche delle emissioni prodotte dovranno essere effettuate con **cadenza annuale** e dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC;
- 2.5. l'impianto di abbattimento deve essere tenuto in continua e costante efficienza;
- 2.6. il camino di emissione deve superare di almeno 1 metro il colmo dei tetti degli eventuali edifici ubicati nel raggio di 10 metri;
- 2.7. provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
- 2.8. rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in particolare:
 - 2.8.1. comunicare agli enti di cui al punto 2.4 la data di messa in esercizio dei nuovi camini, almeno 15 giorni prima;
 - 2.8.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte;
 - 2.8.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC;
- 2.9. la messa a regime dei nuovi camini dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- 2.10. i rifiuti prodotti dovranno essere stoccati in recipienti idonei in un'area dedicata dello stabilimento provvista di bacino di contenimento per i rifiuti liquidi;
- 2.11. rispettare quanto previsto dall'art. 269, comma 8, D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - 2.11.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - 2.11.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;

3. precisare che:

- 3.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
- 3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;

4. **demandare** all'ARPAC, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
5. **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D.D. n. 154/2007, sono a carico della ditta;
6. **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli Enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs.n. 152/06 e s.m.i;
7. **notificare** il presente provvedimento alla **Falegnameria F.lli Panico di Panico Alessandro e C. s.n.c.** con sede legale in **Vico Equense alla via R. Bosco, 819** ed operativa in **Vico Equense alla via Ticciano, s.n.c.**;
8. **inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di **Vico Equense**, alla Provincia di Napoli, all'ASL NA 3/Sud ex NA/5 e all'ARPAC;
9. **inoltrare** copia del presente atto all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

dr.ssa Lucia Pagnozzi